

Messaggio

numero

6445

data

2 febbraio 2011

Dipartimento

DECS / DSS

Concerne

Nuova Legge sulla pedagogia speciale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'entrata in vigore, il primo gennaio 2008, della Nuova perequazione finanziaria (NPF) che regola la suddivisione di oneri e compiti tra la Confederazione e i cantoni ha comportato il trasferimento a questi ultimi della competenza per la gestione globale della pedagogia speciale per i minori in situazione di handicap e/o con bisogni educativi particolari.

In virtù di una norma transitoria della legge federale almeno per i successivi tre anni, cioè per il periodo transitorio 2008-2010, sono state mantenute ai destinatari le stesse prestazioni sancite dalle normative federali. Al più presto, a partire dal 2011 i cantoni devono quindi provvedere ad adattare la loro legislazione cantonale. È quanto intende fare il Consiglio di Stato con la presentazione del presente messaggio e dell'allegato disegno di legge. Fino all'entrata in vigore della nuova Legge sulla pedagogia speciale - vale a dire con l'anno scolastico 2012/13 - in questo settore faranno stato le prestazioni sancite dalle normative federali.

Nel 2006 è stato elaborato da parte della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) un primo progetto di Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (Concordato) avente lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale alcune prestazioni e pratiche nell'educazione e nella scolarizzazione di bambini e allievi con handicap o con bisogni educativi particolari (creazione di un quadro comune di riferimento), lasciando però ai cantoni una certa autonomia. Il progetto di Accordo è stato posto in consultazione nel novembre 2006 presso i cantoni ed altre organizzazioni.

In Ticino una ventina di enti hanno risposto all'ampia consultazione organizzata dal DECS, esprimendo le proprie osservazioni. Ciò ha permesso al Consiglio di Stato, nel gennaio del 2007, di inviare alla CDPE la propria presa di posizione. Tra gli aspetti rilevanti si segnalava il fatto che il Ticino già da molti anni adottava il principio integrativo nella propria politica scolastica e concepiva la pedagogia speciale come una prestazione integrativa da adeguare ai bisogni effettivi del minore in situazione di handicap e non come una prestazione o una misura amministrativa obbligatoria per tutti imposta esclusivamente dall'età.

Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione, prendendo atto delle osservazioni raccolte, hanno approvato nel corso dell'Assemblea del 25 ottobre 2007 il nuovo Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale. Il documento è stato successivamente sottoposto ai cantoni per la ratifica. Il Consiglio di Stato il 19 maggio 2009 ha approvato il messaggio di adesione all'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale e il Gran Consiglio, il 16 dicembre 2009, ha aderito all'Accordo.

A fine dicembre 2010, 12 cantoni avevano aderito all'Accordo sulla pedagogia speciale, dando così alla CDPE la possibilità di fissare la data per l'entrata in vigore del Concordato al 1° gennaio 2011.

1. LAVORI COMMISSIONALI

In data 2 febbraio 2009, il DECS tramite una risoluzione istituiva la Commissione incaricata di elaborare la nuova Legge sulla pedagogia speciale.

La Commissione era formata da 31 rappresentanti di enti, associazioni e uffici cantonali che operavano nell'ambito della pedagogia speciale. La seduta costitutiva ha avuto luogo il 19 febbraio 2009. La Commissione nell'esecuzione dei suoi lavori si è avvalsa del contributo di un apposito Gruppo operativo, composto di 6 membri: il direttore dell'Ufficio dell'educazione speciale, un rappresentante del DSS, la giurista del DECS, un capogruppo del servizio di sostegno pedagogico della scuola media, un ispettore di scuola speciale e un caposervizio del servizio ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC).

Il Gruppo operativo si è riunito la prima volta il 6 marzo 2009 e ha concluso il proprio mandato, dopo 20 sedute, con la redazione della proposta di legge e del rapporto commissionale. La Commissione, che si è riunita complessivamente 7 volte, ha accolto il progetto di legge nella seduta del 12 marzo 2010 con 29 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.

La nuova proposta di legge elaborata dalla Commissione, che si compone di 20 articoli e che sarà successivamente completata dal Regolamento di applicazione che specificherà criteri e parametri più particolareggianti, è stata successivamente oggetto di un'ampia consultazione.

2. PROCEDURA ED ESITO DELLA CONSULTAZIONE

La procedura di consultazione, con la messa a disposizione del Rapporto commissionale e degli allegati, ha preso avvio il 20 maggio e si è conclusa il 30 settembre 2010. Tra gli enti consultati, circa una sessantina, figuravano partiti politici, enti scolastici, associazioni magistrali, la Conferenza cantonale dei genitori, alcuni uffici del DSS e del DFE e rappresentanti degli operatori privati. Al termine della consultazione sono state inoltrate alla Divisione della scuola 21 prese di posizione.

Tutte le risposte sono state analizzate dal Dipartimento. Una prima constatazione, comune a tutti gli enti che si sono espressi, riguarda la valutazione sostanzialmente positiva del lavoro svolto dalla Commissione e l'adesione, da parte di coloro che hanno partecipato alla consultazione, ai principi sanciti nella Legge.

Ogni ente poi, in base alla propria specificità, ha espresso delle osservazioni su alcuni particolari articoli.

Si riassumono qui di seguito gli aspetti principali emersi dalla consultazione:

- è stato richiesto di rafforzare il principio dell'integrazione dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari nella scuola regolare. Una formazione complementare in pedagogia speciale del personale docente della scuola regolare potrebbe favorire maggiormente l'integrazione (art. 1);
- è stato molto apprezzato l'aver esplicitato in un articolo di legge che il coinvolgimento dell'autorità parentale debba avvenire già al momento degli accertamenti dei bisogni educativi particolari oltre che al momento dell'attribuzione delle misure (art. 5) come richiesto dall'Accordo;
- si ritiene che oltre ai professionisti qualificati con il titolo di studio e le qualifiche professionali richieste dalla CDPE sia necessario che l'Ufficio della pedagogia speciale possa prevedere altre figure professionali quali ad esempio il maestro socio

professionale, l'educatore,... Questo in virtù dell'età, che va dai 0 ai 20 anni (art. 4) e delle specifiche difficoltà dei beneficiari delle misure di pedagogia speciale

Queste ed altre osservazioni sono state considerate dal Consiglio di Stato nell'elaborazione del presente messaggio e nell'allestimento del presente disegno di legge, permettendo di apportare delle precise modifiche rispetto al testo posto in consultazione.

3. L'EDUCAZIONE SPECIALE IN TICINO: ALCUNI CENNI STORICI

In Ticino il Governo aveva iniziato ad occuparsi della problematica dell'handicap a metà del 1800, partecipando alla ricerca svolta nel 1852, a livello nazionale, dalla "Società Elvetica di Scienze Naturali", la quale aveva ricevuto mandato di indagare la presenza di cretinismo e gozzo endemico in certe regioni del Paese (valli alpine del Ticino e del Vallese in particolare).

Nel Cantone furono recensiti 283 "mentecatti" (di cui 156 "dementi") e 114 sordomuti. Praticamente nessuno di loro beneficiava di interventi o cure particolari. Malgrado questo lavoro negli anni seguenti non si trova nessuna indicazione riguardo all'educazione e alla scolarizzazione di questi minori, né nella Legge scolastica sul riordinamento degli studi del 14 maggio 1879 né nella Legge scolastica generale del Cantone Ticino del 4 maggio 1882.

Per iniziativa delle autorità religiose, nel 1886 apre i battenti l'Istituto S. Eugenio a Locarno (religiose di Ingenbohl) allo scopo di educare e scolarizzare i bambini sordomuti.

Nell'anno scolastico 1900/01 a Lugano si apre la prima classe speciale, ma per tutta la prima metà del secolo le iniziative di insegnamento specializzato sono lasciate ai comuni o a fondazioni private generalmente religiose.

La Legge della scuola del 1914 prevede per la prima volta la creazione delle strutture necessarie che però, per mancanza di mezzi finanziari, non vennero mai realizzate. Negli anni seguenti aprono i primi istituti gestiti da fondazioni private o religiose ancora attive attualmente: la Fondazione OTAF a Sorengo nel 1922 e l'Istituto San Pietro Canisio a Riva San Vitale nel 1926, inizialmente indirizzati ai bambini orfani, malati e/o con situazione socio-famigliare particolarmente fragile. Nel 1950, vengono recensiti circa 380 minori in situazione di handicap. Meno della metà erano seguiti grazie all'iniziativa privata. Nello stesso anno l'Istituto S. Eugenio, con il sostegno dell'autorità religiosa, apre una "sotto-sede" iniziando l'attività dell'Istituto S. Angelo di Loverciano che viene concepita per gli allievi con ritardo mentale seguiti a Locarno, allo scopo di separare, meglio rispondere e differenziare le esigenze educative e scolastiche causate dalla sordità da quelle conseguenti alla debilità mentale.

Il 19 giugno 1959, la Confederazione emana la Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità e il 12 gennaio 1961, l'Ordinanza di esecuzione della Legge federale AI.

Si può affermare che in Ticino, la presa a carico educativa e scolastica del minore in situazione di handicap, è diventata istituzionale solo grazie all'aiuto finanziario assicurato dalla Confederazione per il tramite della LAI. Il Cantone, con questi sussidi, ha trovato i finanziamenti necessari per garantire lo sviluppo degli istituti già attivi e sostenere l'iniziativa dell'apertura di qualche classe speciale pubblica in alcuni comuni.

Alla fine degli anni '60, uno studio di C. Ferrari e W. Sargenti rileva come il Ticino avesse un tasso di scolarizzazione speciale molto basso secondo le definizioni dell'Assicurazione Invalidità: 1,6% in rapporto al 4,5 nel resto della Svizzera. Lo sviluppo dell'insegnamento speciale era previsto in due direzioni: creazione di scuole speciali destinate ad allievi con insufficienze mentali spiccate (quoziente intellettuale inferiore a 75) e creazione nelle sedi di scuola elementare di classi di osservazione e di introduzione destinate ad allievi

immaturi o con difficoltà d'adattamento nei normali cicli di studio. Lo scopo di queste ultime classi sarebbe stato il reinserimento dell'allievo nell'insegnamento normale. (In: *Evoluzione della politica scolastica sull'insuccesso e il disadattamento: il caso del Canton Ticino* - Edo Dozio - Rivista svizzera di scienze dell'educazione, 2001, no. 2, pp. 243 - 264)

Nel 1970 prende avvio l'attività dell'Istituto Provvida Madre, gestito dalle religiose della Congregazione S. Antonio Maria di Claret, inizialmente riservato ai bambini in situazione di handicap d'età prescolastica.

Nel 1971 grazie all'iniziativa di W. Sargenti, allora Ispettore cantonale delle scuole speciali, si procede all'istituzione sperimentale del Servizio ortopedagogico itinerante cantonale, composto unicamente di ortopedagogisti ed ergoterapisti. La sperimentazione durerà due anni e il regolamento del Servizio sarà approvato dal Consiglio di Stato nel 1973.

Infine con la revisione della Legge della scuola del 1975, si introduce il primo concetto e il primo regolamento del Dipartimento della pubblica educazione per la scolarizzazione speciale dell'allievo in situazione di handicap nella scuola pubblica e privata, aspetti ripresi poi nella Legge della scuola del 1990, tuttora in vigore, e nel Regolamento dell'educazione speciale (giugno 2000).

Per rispondere ai dettami della LAI e in conformità alla Legge della scuola appena adottata, il Cantone, a partire dal 1975, crea nuovi servizi scolastici e rafforza quelli esistenti al fine di garantire su tutto il territorio la presenza di competenze specialistiche.

Esso continua inoltre a collaborare e a sussidiare il deficit complessivo degli istituti privati già riconosciuti (contrariamente a quanto fatto da altri cantoni dove le fondazioni delle istituzioni private sono state chiamate a coprire parte del deficit).

Ne consegue che l'educazione e la scolarizzazione speciale dei minori in situazione di handicap è sempre stata gratuita e le strutture cantonali (SOIC e classi speciali) sono state decentrate sul territorio per poter garantire, nella maggior parte delle situazioni, le misure di pedagogia speciale necessarie con la possibilità per l'allievo di continuare a vivere la quotidianità nel proprio ambiente. Lo stesso modello "periferico" ha guidato lo sviluppo della psichiatria infantile (Servizio medico psicologico SMP e Centri psicoeducativi CPE).

Il risultato di questa politica è il modello scolastico attuale che può essere definito semi-integrativo nel senso che tutti gli allievi, anche con difficoltà di apprendimento o con problemi specifici dovuti a deficit particolari, sono integrati nella scuola regolare fin tanto che possono raggiungere i requisiti minimi richiesti dai programmi della scuola. Per coloro che non possono raggiungere questi obiettivi si offrono sia classi speciali (con possibilità di integrazione mirata) dislocate sul territorio e inserite nei palazzi scolastici comunali o cantonali (classi speciali cantonali), sia situazioni maggiormente protette quando la situazione lo richiede (con possibilità di internato) presso le classi speciali degli istituti privati.

Per decidere le misure adeguate ai bisogni dei singoli minori (presa a carico), i servizi (per il tramite dei loro responsabili) - tenuto presenti gli aspetti clinici segnalati dai medici - procedono alla valutazione completa di ogni caso segnalato (bilancio evolutivo, intellettuale, psicopedagogico, ..., verifica delle risorse del nucleo famiglia e di quelle del territorio) al fine di attuare misure mirate alla situazione, evitando erogazioni di provvedimenti "standard" e/o non adeguati.

La collaborazione tra lo Stato e gli istituti privati e la specificità di alcune loro offerte (riconosciute dopo le verifiche menzionate sopra dai servizi statali) consolidano il modello cantonale della complementarità tra offerte pubbliche e private. Ne consegue che il sistema dell'insegnamento speciale cantonale (educazione precoce speciale inclusa) risponde già ora ai principi e agli obiettivi dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione

nel settore della pedagogia speciale adottato dalla CDPE, al quale il Cantone ha dato la propria adesione.

4. DATI STATISTICI RELATIVI ALLA PEDAGOGIA SPECIALE

4.1 Allievi che frequentano le scuole speciali o che sono seguiti dal SOIC o dal sostegno individualizzato; 2010/2011

Anno 2010-2011	Scuole pubbliche	Scuole private	Totale
Scuole speciali	485	203	688
SOIC	310	--	310
Sostegno individualizzato	64	--	64

4.2 Operatori della pedagogia speciale; 2010/2011

Anno scolastico 2010/11	Persone	Posti di lavoro
Docenti scuole speciali pubbliche	139	113
Operatori SOIC	29	18.5
Operatori sost. individualizzato	36	12.6
Totale	204	144.1

4.3 Evoluzione degli allievi delle scuole speciali pubbliche e private in Ticino; 2000/01 - 2010/11

	Scuole pubbliche	Scuole private	Totale
2000/01	402	175	577
2001/02	402	167	569
2002/03	403	182	585
2003/04	423	193	616
2004/05	458	195	653
2005/06	448	201	649
2006/07	477	199	676
2007/08	465	214	679
2008/09	486	213	699
2009/10	501	206	707
2010/11	485	203	688

Nell'ultimo decennio le scuole speciali pubbliche e private hanno registrato un aumento significativo di allievi (complessivamente del 22%) che ha comportato per i responsabili dell'insegnamento la necessità di disporre di maggiori risorse sia umane sia finanziarie. Nel 2010/11 si è assistito ad una prima leggera diminuzione degli allievi accolti nelle scuole speciali pubbliche e private.

4.4 Scuole obbligatorie: percentuale degli allievi nelle scuole speciali, in Svizzera e in Ticino; dal 1992 al 2008

Anno scolastico	Svizzera	Ticino
1992/93	5.5	1.5
1993/94	5.5	1.6
1994/95	5.5	1.8
1995/96	5.6	1.7
1996/97	5.7	1.7
1997/98	5.7	1.9
1998/99	5.9	1.9
1999/00	6.0	2.0
2000/01	6.0	2.0
2001/02	6.1	2.0
2002/03	6.2	2.0
2003/04	6.2	2.1
2004/05	6.2	2.2
2005/06	6.0	2.2
2006/07	5.8	2.3
2007/08	5.7	2.3

Fonte dati: Office fédéral de la statistique - Statistique des élèves et des étudiants 2009

4.5 Scuole obbligatorie: percentuale di allievi nell'insegnamento speciale, suddivisione per cantone; 2007/08

CH 5.7%	ZH 5.4%
	NE 4.5%
BL 9.0%	SZ 4.5%
SO 8.0%	JU 4.3%
AG 7.7%	GE 4.2%
SG 7.7%	GR 4.0%
SH 7.1%	FR 3.8%
BS 6.9%	AR 3.7%
BE 6.4%	AI 3.4%
ZG 6.0%	UR 3.3%
TG 6.0%	OW 2.4%
LU 5.9%	TI 2.3%
VD 5.8%	NW 2.3%
GL 5.5%	VS 1.8%

Fonte dati: Office fédéral de la statistique - Statistique des élèves et des étudiants 2009

Il Cantone Ticino si situa fra i cantoni con il tasso più basso di allievi inseriti nell'insegnamento speciale e ha sempre avuto una percentuale di allievi iscritti a queste scuole inferiore alla media svizzera. La politica d'integrazione promossa e attuata dal Cantone trova quindi esplicito riscontro nei dati evidenziati dalle tabelle 4.4 e 4.5.

Le differenze esistenti fra i cantoni sono anche dovute alla diversa organizzazione dell'insegnamento speciale (presenza di classi speciali, ad effettivi ridotti, ecc.) e dall'esistenza o meno di servizi paralleli di sostegno pedagogico (com'è ad esempio il caso per il nostro Cantone).

5. ASPETTI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE

Un aspetto saliente della nuova legge riguarda il principio dell'integrazione dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari nella scuola regolare (art. 1 cpv. 2). Il Canton Ticino da oltre 35 anni adotta questo principio integrativo nella propria politica scolastica. I provvedimenti per il settore della pedagogia speciale sono parte integrante del mandato educativo della scuola e, in particolare, della scuola obbligatoria. Ribadito il diritto alle misure di pedagogia speciale, in questo contesto le misure a carattere integrativo devono avere la precedenza su quelle che portano a un percorso di scolarizzazione separato dai coetanei. Un principio, quello dell'integrazione, già contemplato nella Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.

Se per la maggior parte dei cantoni tutti questi aspetti sono novità che comportano importanti modifiche concettuali e organizzative, per il nostro Cantone essi sono una costante della politica scolastica già da parecchi decenni. Infatti gli allievi con bisogni educativi particolari vengono generalmente inseriti nelle classi regolari assicurando loro i necessari supporti a dipendenza delle particolarità e delle necessità specifiche (sostegno pedagogico, logopedia, psicomotricità, sostegno individuale, ecc.). Solo in casi particolari e per una ridotta percentuale gli allievi frequentano classi di scuola speciale (ca. il 2,3%) generalmente inserite negli stessi edifici che accolgono le classi regolari.

Un altro aspetto importante del progetto di legge riguarda l'età dei beneficiari (art. 4) delle misure di pedagogia speciale: *"I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale [...] e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età [...]".* Spesso questi ragazzi frequentano un grado scolastico diverso rispetto ai loro coetanei che non seguono un insegnamento speciale.

Già la Legge sull'assicurazione invalidità (LAI) prevedeva, in via eccezionale, il prolungamento delle misure di educazione speciale fino ai 20 anni anche se, a partire dal compimento del 18° anno (maggiore età), l'assicurato percepiva la rendita AI. Il prolungamento era accordato solo nel caso in cui l'intervento avrebbe permesso di garantire una maggior indipendenza finanziaria (maggior guadagno e maggior integrazione) dell'assicurato. Questo limite dei 20 anni non deve essere considerato in modo assoluto nemmeno con il passaggio dal modello assicurativo al modello scolastico. Tra la fine dell'obbligo scolastico (15 anni) e i 20 anni indicati sarà la valutazione approfondita dei bisogni individuali a determinare la migliore scelta educativa o formativa del giovane.

Uno degli apporti essenziali del Concordato è dato dalla creazione da parte della CDPE, di strumenti d'armonizzazione e di coordinazione sul piano nazionale, che sono stati integrati direttamente nel progetto di legge sottoposto al Gran Consiglio. Si tratta dei seguenti aspetti:

- *La terminologia comune*, adottata dalla CDPE il 25 ottobre 2007; i termini definiti nell'elenco allegato servono per una comprensione identica in tutta la Svizzera a garanzia della coordinazione nazionale. Il Cantone Ticino ha utilizzato questi termini nella propria legislazione e nel concetto cantonale di pedagogia speciale. Di conseguenza l'Ufficio e i servizi preposti all'attribuzione delle misure dovranno adattare i loro nomi alla terminologia comune; l'Ufficio dell'educazione speciale sarà denominato con la nuova terminologia Ufficio della pedagogia speciale.
- *Gli standard di qualità dei cantoni per il riconoscimento dei prestatori nell'ambito della pedagogia speciale*, adottati anch'essi nell'ottobre del 2007; essi permettono al Cantone di assicurare il riconoscimento dei prestatori nella misura in cui le loro prestazioni siano

finanziate o sovvenzionate dall'autorità politica. Sarà il Cantone infatti a riconoscere i prestatori (art. 16).

- *La procedura di valutazione standardizzata*; essa permette di elaborare un'analisi approfondita dei bisogni individuali al termine di una valutazione globale con lo scopo di definire l'offerta più idonea ai bisogni educativi particolari del bambino o del giovane interessato.

Con l'obbligo dell'uso di questo strumento si riafferma pure il principio che gli enti o le persone che si occuperanno della valutazione del diritto alle misure supplementari dovranno essere distinte da coloro che assumeranno l'incarico di fornire le prestazioni (conformemente all'art. 9).

I genitori o l'autorità parentale sono, secondo i principi del Concordato, associati a tutto il processo decisionale (nel nostro Cantone questo diritto è da sempre riconosciuto e applicato).

Il Consiglio di Stato con la definizione dei servizi, che a loro volta designeranno i prestatori, assicurerà il controllo richiesto e applicherà gli standard di qualità definiti dalla CDPE.

6. COMMENTO AGLI ARTICOLI DEL PROGETTO DI NUOVA LEGGE SULLA PEDAGOGIA SPECIALE

Gli articoli di legge si riferiscono, in alcune parti, agli articoli dall'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale e sono elaborati considerando la terminologia comune utilizzata nel settore della pedagogia speciale adottata dalla CDPE nell'ottobre del 2007.

Oltre alla terminologia comune vi sono altri due documenti di riferimento per la stesura della legge che devono essere considerati: gli standard di qualità per il riconoscimento dei prestatori e la procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali.

Capitolo primo

Nel primo capitolo vengono presentati i principi generali della legge.

Art. 1 - Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire il diritto all'educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari;*
- b) privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro.*

Per i cantoni si tratta innanzitutto di rispettare gli obblighi costituzionali e legali in materia: accettando la NPF in votazione popolare il 28 novembre 2004, il popolo e i cantoni svizzeri hanno in particolare accolto l'introduzione della seguente disposizione costituzionale (art. 62, cpv. 3, Cst): *"I Cantoni provvedono altresì a una istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età"*. La parte principale della Legge sulla pedagogia speciale riguarda la scolarità, ma le misure di pedagogia speciale devono iniziare prima dell'entrata nella scuola obbligatoria e/o proseguire al di là della scuola obbligatoria nell'ambito di una prima formazione professionale o di una formazione generale di grado secondario II (cfr. art. 16 della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

L'Accordo intercantonale specifica che il settore della pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione e, quindi, dell'insegnamento pubblico.

È la nozione di diritto alle misure di pedagogia speciale che caratterizza la principale differenza tra il regime derivante dalla NPF e quello definito finora dall'AI. Nella terminologia amministrativa i bambini e i giovani in situazione di handicap non avranno più lo statuto di assicurato ma quello di allievo.

Con il termine "bisogni educativi particolari" si intendono le necessità dei bambini o dei giovani di usufruire di misure di pedagogia speciale, definite dall'art. 7, a seguito di problematiche evolutive e con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero non consentire loro, prima o durante la scolarizzazione, di seguire un regolare iter scolastico senza un sostegno specifico. Il diritto al sostegno con misure di pedagogia speciale è dato sia a coloro che hanno uno sviluppo limitato o compromesso, ma anche a coloro che hanno uno sviluppo particolarmente avanzato di capacità settoriali o intellettive, poiché il programma della scuola regolare potrebbe non stimolare a sufficienza l'allievo e creare un senso di malessere.


La presa a carico di altri bisogni particolari di ordine medico e riabilitativo necessitanti di terapia logopedica (o psicomotoria), rientra in questa legge solamente nella misura in cui non sia già riconosciuta dalla cassa malati o dall'assicurazione invalidità.

Alla lettera b) si specifica che le misure a carattere integrativo devono avere la precedenza su quelle che portano a misure separative sia nell'ambito scolastico sia in quello lavorativo (i beneficiari delle prestazioni sono bambini e giovani fino al massimo al compimento dei 20 anni). Bisognerà quindi considerare come prima ipotesi, per ogni bambino, quella dell'integrazione nelle classi regolari, nel rispetto del suo benessere e delle sue possibilità di sviluppo. Con l'introduzione del Concordato HarmoS e con l'inizio dell'obbligatorietà scolastica a 4 anni sarà necessario, oltre al potenziamento delle misure ordinarie, rafforzare l'accompagnamento nella scuola regolare del bambino con bisogni educativi particolari. Un principio quest'ultimo già contemplato nella Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Il riferimento alla scuola regolare e al mondo del lavoro è espresso in considerazione del fatto che i provvedimenti possono intervenire anche nelle scuole postobbligatorie sia d'indirizzo di cultura generale sia di carattere professionale.

Art. 2 - Campo di applicazione

La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali

L'articolo 2 specifica il campo di applicazione della legge indicando che la presente normativa si applica qualora non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge della scuola o su altre leggi. Conseguentemente le misure ordinarie che la scuola attua per facilitare l'integrazione dell'allievo, secondo il principio del Concordato, non rientrano nella presente legge.



Le misure ordinarie sono le misure che la scuola regolare attua per dare un primo sostegno agli allievi che hanno un bisogno educativo particolare. Esse sono: il sostegno pedagogico, il corso pratico (in futuro denominato “interventi di differenziazione curricolare”), i corsi per alloggiati, il sostegno degli educatori e le misure messe in atto per gestire i “casi difficili”. Se queste misure non fossero sufficienti a gestire i bisogni educativi particolari degli allievi è possibile usufruire di ulteriori misure definite “misure di base” e “misure supplementari” (art. 7 e 8) che sono regolamentate da questa legge e che rientrano nel novero delle misure di pedagogia speciale.

Art. 3 - Autorità competente

¹ *Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l'attribuzione di mandati ai prestatori riconosciuti che svolgono un'attività prevista dalla presente legge.*

² *L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).*

³ *Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.*

In riferimento alla Costituzione federale (art. 62, cpv. 2 e 3) che sancisce il dovere dello Stato di garantire una sufficiente istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani, l'art. 3 ribadisce che è lo Stato, garante dell'istruzione scolastica, che deve promuovere e coordinare i provvedimenti di pedagogia speciale, sia con delle proprie iniziative sia attribuendo dei mandati a dei prestatori riconosciuti. La collaborazione tra lo Stato e gli istituti privati riconosciuti e la specificità di alcune loro offerte consolidano il modello cantonale della complementarietà tra offerte pubbliche e private (cfr. cap. 3: Cenni storici). L'art. 16 specificherà per i prestatori privati i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento, che è vincolante per poter ottenere un mandato di prestazione.

La legge sarà applicata per il tramite del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), che potrà avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali (per esempio il Servizio medico psicologico). In ambito educativo si pensa soprattutto al Dipartimento della sanità e della socialità per quei casi in cui i bambini o i giovani non necessitano necessariamente o esclusivamente di provvedimenti educativi

particolari, ma di altri interventi sanitari, per esempio quelli assicurati dai Centri psicoeducativi (CPE).

Art. 4 - Beneficiari

I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:

- a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure*
- b) durante la frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure*
- c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.*

I beneficiari dei provvedimenti di pedagogia speciale sono bambini e giovani con bisogni educativi particolari che risiedono in Ticino. È il luogo di residenza che determina il diritto di ricevere nel Cantone un insegnamento di base gratuito e quindi di beneficiare di misure di pedagogia speciale.

Un bambino svizzero, che risiede all'estero, non ha diritto di ricevere le prestazioni di pedagogia speciale in Svizzera; ciò è possibile solo se la famiglia si trasferisce in Svizzera oppure se i genitori affidano il bambino a dei parenti o a dei conoscenti che abitano in Svizzera; in queste situazioni il bambino/giovane verrebbe considerato come residente. Il Cantone non è tuttavia tenuto ad accogliere un bambino con bisogni educativi particolari e/o in internato se con la famiglia vive all'estero o in un altro cantone e se il Paese/cantone di residenza non garantisce la presa a carico dei costi¹.

La Costituzione federale stabilisce il limite d'età di 20 anni compiuti come precedentemente fissato dall'art. 19 della LAI. Da un lato, il settore della pedagogia speciale s'indirizza in questo modo per l'accesso all'offerta formativa secondo i principi validi per la scuola regolare (per quanto riguarda ad esempio il luogo di soggiorno e il domicilio legale) e, dall'altro, secondo i principi derivanti dalla LAI per quanto riguarda i limiti d'età.

L'art. 4 precisa tre momenti del percorso educativo.

Nella prima infanzia (lett. a) prima dell'inizio della scolarizzazione obbligatoria, che sarà fissata a 4 anni con l'entrata in vigore di HarmoS, quando si siano accertate delle problematiche che impedirebbero al bambino di frequentare con successo una scuola regolare.

Durante la frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone (lett. b) quando si sia accertato che il bambino, dopo aver già usufruito di tutti i sostegni predisposti dalla scuola (si veda lo schema del commento dell'art. 2: misure ordinarie), non sia in grado di seguire il regolare insegnamento senza un ulteriore ed adeguato sostegno specialistico.

Nel corso della scuola post-obbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno d'età (lett. c), quando si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale del grado secondario II.

Con l'indicazione "frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone" si vuole precisare che le misure di pedagogia speciale sono a carico del Cantone solo nella misura in cui gli allievi frequentano una scuola in Ticino o sono stati autorizzati dal Dipartimento, per

¹ CDPE, Complément du 9 mai 2008 au commentaire de l'article 3 de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

esigenze particolari o in situazioni specifiche, a frequentarla fuori Cantone (in base ai disposti dell'art. 11).

Tra la fine dell'obbligo scolastico (15 anni) e i 20 anni indicati sarà la valutazione approfondita dei bisogni individuali a determinare la migliore scelta educativa o formativa da parte del giovane.

La presente legge permette al ragazzo di beneficiare delle misure necessarie per seguire una prima formazione professionale o generale del grado secondario, ma solo fino al compimento del ventesimo anno.

Secondo le disposizioni contenute nella l'OAI, durante la prima formazione professionale, i giovani che a causa della loro invalidità incontrano notevoli spese supplementari, hanno diritto al rimborso da parte dell'AI, se la formazione è ritenuta adeguata alle loro attitudini. L'AI non assume il costo totale delle spese, ma solo quelle supplementari a condizione che l'importo annuo superi i fr. 400. L'AI valuta inoltre se la formazione scelta permetterà di ottenere una capacità di guadagno tale da evitare l'assegnazione di una rendita completa oppure il riconoscimento "solo" di una rendita parziale. La scelta di frequentare una scuola postobbligatoria resta del ragazzo, ma l'AI può decidere di non dare dei contributi se ritiene che la scelta non sia adeguata.

Il diritto al sostegno con misure di pedagogia speciale, come ribadito precedentemente, è dato sia a coloro che hanno uno sviluppo limitato o compromesso, ma anche a coloro che hanno capacità intellettive settoriali particolari, poiché il programma della scuola regolare potrebbe non stimolarli a sufficienza e perturbare il loro personale benessere.

Il Dipartimento, nell'ottobre 2010, ha approvato le direttive concernenti gli allievi intellettualmente precoci, che sono entrate in vigore con l'anno scolastico 2010/2011 e hanno carattere sperimentale per i prossimi tre anni. Le misure elencate nel documento rappresentano un insieme di opzioni possibili che l'istituzione può fornire considerando anche le opportunità reali esistenti sul territorio e le risorse a disposizione. Al termine dell'anno scolastico 2012/2013 gli Uffici dell'insegnamento interessati dovranno elaborare un rapporto in merito all'applicabilità delle direttive nell'intento di apportare possibili adattamenti e completamenti in vista di una loro emanazione definitiva.

Art. 5 - Collaborazione con l'autorità parentale

¹ *I detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.*

² *In caso di disaccordo il Dipartimento decide le misure da applicare.*

³ *Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2 l'autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti.*

L'art. 5 garantisce che chi detiene l'autorità parentale è associato alla procedura di accertamento dei bisogni e alla procedura decisionale delle misure da attribuire.

Già l'art. 14 del Regolamento dell'educazione speciale, del 21 giugno 2000 precisa: *"L'iscrizione alle classi di scuola speciale è subordinata alla domanda dei detentori dell'autorità parentale corredata da documenti diagnostici e pedagogici che giustificano la richiesta"*. Nella tradizione scolastica ticinese l'autorità parentale assume già un importante ruolo di responsabilità e, benché l'adesione all'Accordo preveda il coinvolgimento dell'autorità parentale al momento della decisione, il presente articolo di legge ne anticipa il coinvolgimento anche al momento degli accertamenti.

Ai sensi dell'Accordo intercantonale i cantoni, designando i prestatori dei servizi, limitano in parte la libera scelta dei detentori dell'autorità parentale senza però privarli del diritto di essere associati a tutto il processo (nel nostro Cantone questo diritto è da sempre

riconosciuto e applicato e mai ha generato particolari problemi). Adottando questa procedura i cantoni assicurano un miglior controllo e applicano pure gli standard di qualità definiti dalla CDPE.

Il Consiglio di Stato, anche in considerazione delle osservazioni scaturite dalla consultazione, ha ritenuto di inserire un capoverso che permetta ai detentori dell'autorità parentale, in caso di disaccordo con la decisione presa dall'Ufficio della pedagogia speciale sulle misure da adottare (misure di base e misure supplementari) di richiedere un ulteriore parere a dei prestatori riconosciuti e di sottoporlo, insieme alla decisione dell'Ufficio, al Dipartimento. In base ai documenti ricevuti, il Dipartimento deciderà le misure da applicare. I costi per l'elaborazione di questo ulteriore parere saranno a carico dell'autorità parentale.

Ci sembra importante ricordare che, per l'attribuzione delle misure supplementari, l'Ufficio della pedagogia speciale decide le misure da attribuire in base al preavviso fornito dalla Commissione Consultiva (art. 9), composta di esperti provenienti da diversi settori.

Il cpv. 2 permette inoltre di tutelare i beneficiari dei provvedimenti nel caso in cui l'autorità parentale non riconosca il bisogno del bambino o del giovane. Si tratta di una possibilità concessa all'autorità dipartimentale già dalle attuali disposizioni di legge (Legge della scuola, art. 60 cpv. 2: *"Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa"*). In base all'esperienza svolta nell'ultimo ventennio solo in rarissimi casi si è dovuto far ricorso a questo dispositivo poiché nella stragrande maggioranza dei casi è stato possibile trovare una soluzione concordata con l'autorità parentale.

Nel caso di applicazione della procedura di cui al cpv. 2 resta la possibilità per gli aventi diritto di fare ricorso al Consiglio di Stato (art. 19).

Art. 6 - Finanziamento e gratuità delle misure

¹ *Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatori riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.*

² *Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi.*

³ *Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall'istituto scolastico.*

In base all'articolo 2 dell'Accordo intercantonale e all'art. 62 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione e i provvedimenti sono gratuiti. Occorre nuovamente rammentare che in questo ambito, in seguito alla NPF, si è passati per il settore della pedagogia speciale da un sistema assicurativo ad uno formativo secondo il quale l'autorità cantonale preposta all'educazione pubblica deve assumere piena e completa responsabilità in questo settore.

Il cpv. 1 sancisce che gli oneri della pedagogia speciale sono a carico del Cantone. Questo principio vale per tutti gli interventi svolti per soddisfare un bisogno educativo particolare e indipendentemente dal fatto che i beneficiari, residenti in Ticino, siano in età prescolastica, scolastica o postscolastica. Questo principio è di fatto già acquisito nell'attuale presa a carico di bambini; infatti ai comuni di residenza dei beneficiari non è richiesta alcuna prestazione finanziaria anche in considerazione delle specificità che contraddistinguono le misure di pedagogia speciale. Questa impostazione è pure stata condivisa dalla Piattaforma incaricata dal Consiglio di Stato di ridefinire compiti e flussi finanziari tra Cantone e Comuni.

Al Cantone spetta inoltre garantire l'assunzione dei costi dei trasporti nel caso in cui si rendano necessari (cpv. 2). Nel 2010 l'onere finanziario per il Cantone è stato di 2,35 milioni fr.

Analogamente alle strutture parascolastiche (refezione scolastica, doposcuola,...) che esistono nella scuola regolare, il principio di gratuità indicato non si applica ai costi dei pasti e della presa a carico nelle strutture diurne o con internato. In questi casi può essere richiesta una partecipazione finanziaria ai detentori dell'autorità parentale (cpv. 3).

Capitolo secondo

Nel secondo capitolo del progetto di legge vengono precisati i provvedimenti di pedagogia speciale. Gli articoli 7-9 definiscono i provvedimenti generali, mentre gli articoli 10-12 i provvedimenti particolari.

A. Provvedimenti generali:

Art. 7 - Misure di pedagogia speciale

Le misure di pedagogia speciale sono:

- a) l'educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie;*
- b) la logopedia e la psicomotricità;*
- c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola;*
- d) la scolarizzazione speciale;*
- e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.*

L'Accordo intercantonale indica con precisione quale debba essere l'offerta di base che i cantoni dovranno mettere a disposizione, e in particolare:

“L'offerta di base comprende essenzialmente tre generi d'intervento (ai quali si aggiunge la presa a carico dei trasporti) che possono concretizzarsi secondo modalità assai diverse.

Un insieme di misure preparatorie alla formazione e all'educazione contempla sia la consulenza e il sostegno assicurati ai genitori e alle persone coinvolte (sin dai primi anni e oltre se necessario, in particolare a dipendenza di alcune forme di handicap) sia le misure di educazione precoce speciale, di logopedia e di psicomotricità [...].

La formazione e la presa a carico coprono diverse misure di pedagogia speciale assicurate in una scuola regolare, e ciò sia a titolo puntuale o regolare oppure in modo più intensivo o permanente, per permettere l'integrazione del bambino o del giovane in una classe regolare o, se del caso, delle offerte in una scuola speciale[...].

Infine un terzo gruppo di misure ha per scopo di permettere la formazione e l'educazione nelle situazioni di maggior disabilità. Esso prevede la presa a carico in istituzioni siano esse diurne (con pranzo, presa a carico e cure) o residenziali (internato).”

L'art. 7 elenca i provvedimenti di pedagogia speciale. I provvedimenti svolti prima della scolarizzazione vengono effettuati dal Servizio ortopedagogico itinerante cantonale (in futuro Servizio educazione precoce speciale), che con l'attuazione della presente legge diventerà un centro di competenza. Il SOIC infatti è composto da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati, quali ortopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti ed ergoterapisti.

L'educazione precoce speciale, attualmente definita come ortopedagogia, permette di identificare prima della scolarizzazione i bisogni educativi particolari che possono giustificare delle misure appropriate di pedagogia speciale per far fronte a determinati ritardi o a difficoltà constatate nello sviluppo di un bambino sin dai primi mesi di vita. Simili misure hanno pure l'obiettivo di preparare il bambino al successivo ingresso nella scolarità. L'educazione precoce speciale comprende la consulenza, il sostegno e l'accompagnamento alle famiglie oltre che la presa a carico dei bambini.

Contrariamente a quanto previsto finora dal Regolamento dell'educazione speciale, l'ergoterapia non è considerata misura di pedagogia speciale nel Concordato

intercantonale e non è citata nella terminologia comune in quanto misura sanitaria prevista e finanziata dall'Al e dalle casse malati. Per questa ragione l'ergoterapia non è considerata nella presente legge. In considerazione però della riconosciuta importanza che questo tipo di terapia gode nell'intervento precoce e della rilevanza che questa figura professionale ha all'interno di una équipe multidisciplinare, si ritiene importante mantenere l'ergoterapia all'interno del SOIC. A livello di regolamento di applicazione verranno specificati i limiti degli interventi di pedagogia speciale degli ergoterapisti attualmente presenti nell'organico del SOIC.

La logopedia e la psicomotricità (lett. b) sono delle ulteriori misure offerte dalla pedagogia speciale prima o durante la scolarità.

Durante la scolarizzazione (scuola regolare o speciale) il bambino non usufruisce più di provvedimenti di educazione precoce speciale; sulla base dei bisogni costatati un accompagnamento deve poter essere assicurato per chi lo necessita (lett. c), così come la messa a disposizione dei mezzi necessari per poter frequentare una scuola regolare (ad esempio l'utilizzo di un computer, di materiali didattici particolari, ecc.). A seconda delle specifiche esigenze, per svolgere l'accompagnamento possono essere designate differenti figure professionali, quali ad esempio educatori, docenti, ecc.

Un altro provvedimento previsto è la scuola speciale (lett. d), che accoglie allievi con forme particolari di handicap o con importanti difficoltà di apprendimento. La scuola speciale può essere di carattere pubblico o privato; in quest'ultimo caso, come specificato dall'art. 15, per l'apertura e per l'esercizio è necessario disporre di un'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente, previo accertamento dei requisiti.

Alfine di rispondere al meglio alle esigenze delle varie casistiche, all'interno delle scuole speciali potranno essere presenti, in aggiunta al docente, anche altre figure professionali qualificate. A dipendenza degli specifici bisogni degli allievi, il docente potrà essere affiancato da maestri socio professionali, educatori, psicologi, ecc. La funzione, lo statuto e le modalità di assunzione di queste figure professionali saranno definite nelle norme di applicazione.

Infine un ultimo gruppo di misure si propone di favorire la formazione e l'educazione nelle situazioni di maggior disabilità (lett. e). Esso prevede la presa a carico in istituzioni siano esse diurne (con pranzo, presa a carico e cure) o residenziali (internato). Si ricorda che in base all'art. 6 cpv. 3 ai detentori dell'autorità parentale può essere richiesto un contributo per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato oppure per le attività educative esterne organizzate dall'istituto (uscite, scuole montane, ecc.).

Art. 8 - Definizione dell'offerta

¹ I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell'operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.

² Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l'applicazione delle misure di base e supplementari.

L'Accordo intercantonale, nel capitolo in cui si definisce l'offerta di pedagogia speciale, inserisce il concetto di offerta di base e di misure supplementari:

“Il Concordato inserisce con questa disposizione una distinzione nuova e importante. Finora il sistema di finanziamento dell'Al stabiliva delle categorie sulla base di criteri medici prescrittivi e attribuiva delle misure individuali, segnatamente delle misure di pedagogia speciale definite caso per caso sulla base di una diagnosi (si rammenta che le misure collettive ricoprivano i sussidi ai crediti di costruzione e di gestione delle infrastrutture). L'Accordo intercantonale si distanzia, come precedentemente richiamato, da questo approccio puramente terapeutico centrato sull'invalidità e sull'individuo. Esso considera inoltre che un bambino o un giovane beneficia frequentemente di una

combinazione di “misure scolastiche globali” (basate sulle risorse attribuite a livello di istituto scolastico) e di “misure individuali specifiche” (che implicano un sostegno o un intervento specifico nel contesto scolastico). Da parte sua l’AI non aveva la possibilità di coprire le misure a livello della classe o della scuola e prendeva a carico solo “delle misure supplementari di pedagogia speciale”.

I provvedimenti di pedagogia speciale sono quindi suddivisi in “misure di base” e in “misure supplementari” a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane; queste misure, elencate all’art. 7, possono essere definite di base o supplementari anche a dipendenza della particolare situazione del beneficiario. Il regolamento di applicazione della legge definirà i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure.

Il Consiglio di Stato, dopo aver approfondito questo delicato aspetto del Concordato, propone una distinzione fondata sul carattere temporale della misura e di basare la distinzione sul numero di ore settimanali di intervento attribuite.

In particolare sono da ritenere **misure di base**:

Prima della scolarizzazione:

- gli interventi logopedici e psicomotori di durata massima complessiva di due unità* settimanali;
- gli interventi di educazione precoce speciale di durata massima di quattro unità* settimanali per i primi 6 mesi di intervento, in seguito di due unità*;
- gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di due unità* settimanali.

Durante la scolarizzazione obbligatoria, uno dei tre tipi di interventi seguenti:

- gli interventi logopedici e psicomotori di durata massima complessiva di due unità* settimanali;
- gli interventi di educazione precoce speciale di durata massima di due unità* settimanali esclusivamente per allievi che frequentano la scuola regolare e fino al massimo all’inizio della scuola elementare;
- la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.

Durante la scolarizzazione post-obbligatoria e fino al massimo a 20 anni:

- la continuazione della scolarizzazione speciale.

Sono per contro da ritenere **misure supplementari**:

Prima della scolarizzazione, uno o più degli interventi seguenti:

- gli interventi logopedici e psicomotori di durata superiore a due unità* settimanali;
- gli interventi di educazione precoce speciale di durata superiore a quattro unità* settimanali per i primi 6 mesi di intervento, in seguito superiori a due unità*;
- gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, superiori a due unità* settimanali.

Durante la scolarizzazione obbligatoria, uno o più interventi seguenti:

- gli interventi logopedici e psicomotori di durata superiore a due unità* settimanali;

- gli interventi di educazione precoce speciale di durata superiore alle due unità* settimanali esclusivamente per allievi che frequentano la scuola regolare e fino al massimo all'inizio della scuola elementare;
- la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato per quei bambini che dopo aver ricevuto tutto il sostegno possibile durante la frequenza della scuola regolare necessitano comunque del trasferimento alla scuola speciale;
- gli accompagnamenti per garantire l'integrazione nella scuola regolare o speciale.

Durante la scolarizzazione post-obbligatoria e fino al massimo a 20 anni:

- gli accompagnamenti per garantire l'integrazione scolastica post-obbligatoria o professionale.

**Le unità, riprendendo quanto stabilito con le attuali convenzioni, sono da intendere di 60 minuti per l'educazione precoce speciale e la psicomotricità e di 45 minuti per la logopedia.*

Per favorire una risposta più adeguata ai bisogni del bambino, le unità settimanali attribuite possono essere suddivise in più momenti di intervento.

Questa possibilità permetterà soprattutto ai centri di competenza, che accolgono il bambino diversi giorni a settimana, di offrire anche interventi terapeutici giornalieri ma di breve durata.

In questi casi le trasferte riconosciute al prestatario sono riferite alle unità settimanali assegnate.

Il regolamento di applicazione della legge definirà e regolerà poi nel dettaglio questa suddivisione e le modalità di applicazione delle misure ritenute di base e supplementari.

Per poter usufruire di misure supplementari è comunque necessario che un professionista qualificato compili lo strumento di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali (definito dalla CDPE). L'Accordo afferma: “[...] *Lo strumento principale voluto dalla CDPE consiste in una procedura standard che permette di stabilire un'analisi approfondita dei bisogni individuali al termine di una valutazione globale con lo scopo di definire l'offerta più idonea ai bisogni educativi particolari del bambino o del giovane interessato. Nel sistema AI la diagnosi era calibrata sulla persona. Sotto l'influsso della “Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute” (ICF) sviluppata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la diagnosi dovrebbe essere ampliata e prendere in considerazione il contesto della persona interessata come pure la sua partecipazione alle attività sociali. Numerosi lavori sono già stati elaborati in Svizzera o all'estero e possono contribuire alla messa a punto di una simile procedura in ognuno dei cantoni. A questo proposito la CDPE, in stretta collaborazione con il Centro svizzero di pedagogia speciale, ha incaricato degli specialisti e dei gruppi di accompagnamento. Sviluppata nel corso del 2007 e 2008 e verificata nel corso di una fase pilota che ha interessato alcuni cantoni e istituzioni, questa procedura uniforme dovrebbe essere messa a disposizione dei cantoni nell'autunno del 2009.*”

La CDPE definisce inoltre i requisiti che il professionista deve ottemperare per poter svolgere la valutazione. (cfr.: *Manuel pour la procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels*. Cap. V). Qui di seguito si riprende un estratto del documento:

«Vu la complexité des tâches à accomplir et le degré de responsabilité à assumer, les responsables de la gestion des cas doivent avoir des qualifications professionnelles correspondant au moins à un standard minimal. Elles doivent:

- 1) *être titulaires d'un diplôme professionnel délivré par une haute école (diplôme reconnu sur le plan cantonal et/ou par la Confédération et/ou par la CDIP),*

- 2) *bénéficiaire d'une expérience pratique du diagnostic chez les enfants et/ou les jeunes ayant des besoins importants en matière de développement et de formation,*
- 3) *connaître les fondements et la structure de la procédure d'évaluation standardisée,*
- 4) *et avoir une très bonne connaissance des offres proposées aux niveaux local, cantonal et intercantonal pour les enfants et jeunes ayant des besoins importants en matière de développement et de formation».*

Come già ribadito in precedenza nel commento all'art. 2, non rientrano in queste misure (né di base né supplementari) i servizi e gli interventi assicurati dalla scuola regolare quali il sostegno pedagogico, il corso pratico (in futuro denominato "interventi di differenziazione curricolare"), il corso per allievi alloglotti, il sostegno degli educatori, i corsi di recupero, ecc. poiché disciplinati dalle altre leggi speciali scolastiche.

Art. 9 - Attribuzione delle misure

¹ *Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.*

² *I servizi preposti all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori.*

³ *Per l'attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatori.*

È il Cantone che, sempre secondo l'Accordo intercantonale, ha il mandato di designare l'autorità competente incaricata di definire quali servizi potranno attribuire le misure. Con l'art. 9 si stabilisce quindi che sarà il Consiglio di Stato a definire questi servizi.

Il Cantone, in questo modo, potrà svolgere anche un adeguato controllo dei prestatori, ponderare i costi e applicare pure gli standard di qualità definiti dalla CDPE. I prestatori, infatti, devono essere riconosciuti dal Consiglio di Stato e devono possedere determinati requisiti (art. 16).

Per l'attribuzione delle misure di pedagogia speciale i servizi preposti designano i prestatori (cpv. 2); le procedure e le modalità di attribuzione delle misure di base restano sostanzialmente quelle attuali.

I detentori dell'autorità parentale saranno associati sia al momento degli accertamenti dei bisogni che in quello delle decisioni (art. 5).

Il cpv. 3 ribadisce il principio che il servizio incaricato della valutazione delle misure supplementari, tramite lo strumento di valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali, è distinto dall'ente o dalla persona che svolgerà la prestazione. Questo previene la possibilità e quindi il rischio di auto-assegnazione del provvedimento. Questa distinzione si applica unicamente per l'attribuzione delle misure supplementari.

Quest'ultimo aspetto aveva sollevato nella procedura di consultazione della CDPE sul Concordato qualche critica da parte del Ticino non tanto per opporsi alla distinzione - certamente utile - tra chi svolge la diagnosi e chi procede all'intervento, ma soprattutto per la difficoltà di traduzione operativa di questo modello nel nostro ordinamento scolastico. Nella presa di posizione del Consiglio di Stato (8 gennaio 2007) alla consultazione promossa dalla CDPE si evidenziava quanto segue:

“La ragione di richiedere la valutazione a un servizio esterno rispetto a chi offre le prestazioni è comprensibile e da condividere: questa procedura ha lo scopo di evitare l'“auto-attribuzione” dei minori che richiedono delle prese a carico particolari.

Nella pratica la neutralità assoluta non sarà mai assicurata dal momento che l'Ente pubblico dovrà onorare il lavoro di questo suo servizio oppure delegarne all'esterno lo svolgimento.

Nella realtà ticinese, come menzionato precedentemente, il modello adottato ha imposto alla scuola di dotarsi di servizi cantonali propri (SOIC, SSP) oltre al Servizio medico psicologico - SMP - operanti in rete, che ben conoscono il territorio e le sue risorse. Occorrerà quindi definire come si porrà il neocostituito servizio rispetto ai servizi d'intervento esistenti oppure

riprecisare compiti e modalità di lavoro dei servizi in funzione in modo da conseguire l'obiettivo menzionato. Il tutto - ovviamente - dovrà essere funzionale e razionale nell'uso delle risorse umane e finanziarie."


Su questo tema specifico il Dipartimento - per il tramite della Direzione della Divisione della scuola - ha avuto modo di approfondire ulteriormente la portata dell'articolo 6 cpv. 3 del Concordato, ripreso all'art. 9 della presente legge in rapporto alla situazione vigente nel Cantone. Ecco uno stralcio della presa di posizione della responsabile del settore della pedagogia speciale presso la CDPE, del 25 febbraio 2009:

"Sì, la struttura (ndr. quella ticinese) soddisfa il Concordato, anche l'art. 6, cpv. 3. Il Concordato chiede come principio di base la promozione dell'integrazione (art. 1 lett. b). Con i 15 servizi (ndr. sostegno pedagogico) il suo Cantone soddisfa decisamente questa richiesta. Il più alto numero possibile di misure va proposto in modo non supplementare. Qui il Canton Ticino è praticamente un modello per la Svizzera [...]".

In pratica la CDPE ha risposto che la nostra attuale struttura soddisfa già l'art. 9 cpv. 3, segnatamente per l'ampia offerta di misure di base presenti nella scuola regolare (sostegno pedagogico, logopedia, psicomotricità, ecc).

Per quanto attiene invece le misure supplementari, come suggerito dalla CDPE e già in atto negli altri cantoni, occorre predisporre un servizio che sia garante della distinzione tra chi valuta e chi svolge il mandato. La Commissione che ha elaborato il progetto di legge ha discusso a lungo questo delicato aspetto ed è giunta alla conclusione unanime di istituire un'apposita Commissione Consultiva incaricata di esaminare le valutazioni e di formulare un preavviso di validità pedagogica sulle misure supplementari da attuare.

Lo schema qui di seguito illustra la procedura per la richiesta e l'ottenimento di misure supplementari, indica in modo non esaustivo la composizione della Commissione Consultiva e determina le possibili interazioni fra i diversi servizi.



Procedura per l'assegnazione di misure supplementari (MS):

Al momento in cui viene definito un bisogno di misure supplementari (bisogno che può essere evidenziato da diverse figure professionali), in accordo con la famiglia si procede alla segnalazione da indirizzare alla Commissione Consultiva (CC).

A dipendenza di chi effettua la segnalazione la stessa può giungere alla CC accompagnata da una valutazione standard oppure senza valutazione. Nel caso in cui questa valutazione non fosse ancora stata effettuata la CC darà un mandato per una "procedura di valutazione standardizzata per la determinazione dei bisogni individuali" a una delle figure professionali con le qualifiche necessarie per assumere questo compito (vedi commento art. 8).

La Commissione Consultiva, composta indicativamente da un/a pedagoga specializzato/a, da un/a pedopsichiatra, da un/a psicologo/a e, a titolo consultivo, da un rappresentante dell'Ufficio della pedagogia speciale (UPS), sarà istituita dal Dipartimento. Il rappresentante dell'Ufficio della pedagogia speciale assumerà la funzione di segretario. Il compito della Commissione, una volta in possesso della valutazione, sarà di formulare un preavviso all'Ufficio sulla validità pedagogica delle misure proposte. La presenza nella Commissione di un rappresentante dell'Ufficio della pedagogia speciale permetterà di coordinare le varie richieste, di evitare doppie valutazioni e di tenere informata la CC sulla disponibilità delle risorse presenti sul territorio.

La CC, alla presenza di casistiche particolari, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, previa autorizzazione della Divisione della scuola.

Nel regolamento di applicazione saranno specificati i compiti e la composizione della Commissione e sarà inoltre specificata la tempistica prevista per le decisioni, affinché le misure supplementari possano essere attuate in tempi brevi.

La CC quando riceverà la valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali, valuterà la richiesta ed esprimerà, all'intenzione dell'Ufficio della pedagogia speciale, il suo preavviso; sarà quindi l'Ufficio a decidere le misure di pedagogia speciale da attribuire e a incaricare un responsabile per la realizzazione del progetto pedagogico. Spetterà pure all'Ufficio proporre delle valutazioni periodiche, come previsto dall'Accordo, che permettano di verificare se le misure assegnate siano ancora adeguate.

Nel caso fosse necessario l'Ufficio potrà richiedere una nuova valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali.

Le segnalazioni di bambini diagnosticati con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo o spettro autistico), andranno invece indirizzate direttamente al Servizio medico psicologico (SMP) o ad altri enti che potranno essere definiti in seguito, che decideranno per l'attribuzione di misure terapeutiche.

Nel caso fossero necessarie delle misure di pedagogia speciale, il Servizio medico psicologico potrà segnalare alla CC, tramite la valutazione standard per la determinazione dei bisogni individuali, la richiesta d'attribuzione di misure supplementari, per esempio l'accompagnamento del bambino per il reinserimento scolastico.

A questo momento, anche per questo tipo di casistica, si riproporrà la stessa procedura descritta in precedenza.

Contro le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti, per gli aventi diritto è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini stabiliti dalla legge (art. 19).

B. Provvedimenti particolari:

Art. 10 - Altre forme di scolarizzazione

¹ *Qualora le condizioni di salute dell'allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell'allievo in conformità dei disposti della Legge della scuola.*

² *Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.*

L'art. 10 riprende i principi dell'art. 90 della Legge della scuola, dove si afferma che il Dipartimento può autorizzare l'insegnamento a domicilio per ragioni particolari, d'ordine fisico o psichico, vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della Legge della scuola, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

I cpv. 1 e 2 stabiliscono che se le condizioni di salute del bambino o del giovane con bisogni educativi particolari non permettono la frequenza della scuola regolare o della scuola speciale, l'insegnamento può essere impartito al domicilio dell'allievo oppure negli ospedali del Cantone, se il bambino o il giovane è degente presso queste strutture e se le condizioni di salute lo permettono.

Già in qualche situazione specifica alcuni docenti delle nostre scuole hanno assicurato la necessaria assistenza ad allievi degenti in strutture ospedaliere.

Art. 11 - Prestazioni fuori Cantone

Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l'adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all'estero.

L'art. 11, previa autorizzazione del Dipartimento, permette al bambino o al giovane di ricevere misure di pedagogia speciale impartite presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, in istituti all'estero.

In casi del tutto particolari il soggiorno in scuole speciali di altri cantoni è reso possibile dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS), di competenza della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

Vengono per contro richieste delle garanzie di pagamento per i beneficiari che, a complemento di un'assistenza ospedaliera specialistica sono temporaneamente accolti dalle scuole interne - riconosciute come istituti dalla CIIS - per garantire loro una continuità scolastica (speciale o regolare). Già attualmente in alcune situazioni particolari allievi degenti presso ospedali d'oltre Gottardo hanno potuto beneficiare di questo supporto i cui oneri sono stati assunti dal Cantone. Si ritiene che in questa fattispecie gli ospedali universitari debbano disporre - prima di procedere ad una formazione - di un'attestazione di copertura finanziaria da parte del nostro Cantone e di un accordo con la scuola di provenienza del bambino o del giovane, affinché gli interventi formativi di questi istituti riconosciuti siano conformi alle nostre pratiche scolastiche.

Nel caso in cui l'Ufficio della pedagogia speciale non riuscisse a trovare sul territorio cantonale o nazionale un prestatario riconosciuto (centro di competenza, scuole speciali o professionisti qualificati) in grado di accogliere o seguire in modo adeguato un bambino con bisogni educativi particolari, il Dipartimento, in via eccezionale, può autorizzare la frequenza presso istituti all'estero.

Prima dell'attuazione di provvedimenti particolari, da parte dei prestatori (art. 10 e art. 11), è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento; in assenza dell'autorizzazione i costi non saranno riconosciuti.

Art. 12 - Procedura

Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.

L'art. 12 regola le modalità e le procedure per il riconoscimento dei provvedimenti particolari, segnatamente per quanto riguarda le modalità di finanziamento e di formazione assicurati dagli istituti riconosciuti di fuori Cantone e dagli istituti all'estero.

Capitolo terzo

Nel terzo capitolo del progetto di legge vengono definiti i prestatori delle misure di pedagogia speciale.

Art. 13 - Pianificazione

Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l'ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un'appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un'adeguata distribuzione dei prestatori sul territorio.


L'art. 13 è molto importante perché permette al Consiglio di Stato di pianificare gli interventi di pedagogia speciale e il loro finanziamento. La rilevazione dei bisogni e le

priorità degli interventi permettono allo Stato di pianificare i provvedimenti e di individuare sul territorio i prestatori.

È lo Stato che promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale sia con iniziative proprie sia con l'attribuzione di mandati a prestatori riconosciuti che svolgono un'attività prevista dalla presente legge (art. 3). Per poter ricevere un mandato i prestatori devono soddisfare dei requisiti (art. 16), tra i quali quello di poter rispondere a un bisogno ai sensi di questo articolo.

Questo importante lavoro pianificatorio sarà condotto dai servizi cantonali coinvolgendo enti e associazioni presenti nel territorio e attenti ai temi della pedagogia speciale (scuole speciali private, associazioni di categoria, associazioni di genitori, ecc.).

Qui di seguito, viene mostrata la distribuzione sul territorio cantonale di alcune categorie di prestatori:



Art. 14 - Categorie di prestatori di diritto pubblico o privato

I prestatori di diritto pubblico o privato possono essere:

- a) i centri di competenza;*
- b) le scuole speciali in esternalità o internate;*
- c) i professionisti qualificati nell'ambito della pedagogia speciale.*

L'art. 14 elenca i prestatori di diritto pubblico o privato per i provvedimenti di pedagogia speciale. Affinché i prestatori possano ricevere un mandato per la realizzazione di un provvedimento di pedagogia speciale e beneficiare di conseguenza di un riconoscimento finanziario per la prestazione fornita, essi devono essere riconosciuti dal Cantone (vedi art. 16).

I centri di competenza (lett. a) sono dei luoghi di riferimento ai quali è possibile riferirsi per richiedere l'intervento di professionisti della pedagogia speciale qualificati in ambiti specifici di intervento. Nella situazione attuale, possono essere considerati centri di competenza il SOIC per i provvedimenti rivolti a bambini dai 0 ai 4-5 anni, come pure il Centro oto-logopedico di Locarno S. Eugenio, ecc.

Sono inoltre considerati come prestatori le scuole speciali in esternato o internato (lett. b) e i professionisti qualificati nell'ambito della pedagogia speciale (lett. c). Come specificato precedentemente i prestatori, prima di poter ricevere un mandato di prestazione, devono essere stati riconosciuti. La scuola speciale privata inoltre, prima di poter richiedere il riconoscimento, deve essere in possesso dell'autorizzazione sia per l'apertura sia per l'esercizio (art. 15). Per quanto concerne i professionisti qualificati (logopedisti, psicomotricisti, ecc.), essi devono disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti di riconoscimento della CDPE o dal diritto federale. Per le misure previste all'art. 7 lett. c) d) ed e) della legge, l'Ufficio della pedagogia speciale può ricorrere a professionisti con profili formativi differenti definiti di volta in volta dal Dipartimento (ad esempio maestri socio professionali, educatori,...).

Art. 15 - Autorizzazione per le scuole speciali private

¹ *L'apertura e l'esercizio di scuole speciali private sono subordinati all'autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della Legge della scuola sono applicabili.*

² *Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.*

Per poter aprire una scuola privata di qualsiasi grado è necessario disporre dell'autorizzazione del Dipartimento, come conseguenza dell'art. 62 della Costituzione federale che sancisce che il settore scolastico compete ai Cantoni, che devono provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani, obbligatoria e gratuita. È quindi obbligo dello Stato garantire un'istruzione di qualità a tutti; per questo motivo chi intende aprire una scuola privata deve sottostare, segnatamente per il periodo dell'obbligo scolastico, a specifici criteri che sono definiti dalla Legge della scuola (articoli 80 e seguenti). Essendo lo Stato garante della formazione di base è necessario che tutte le scuole abbiano i requisiti previsti. Nel caso in cui non fossero più soddisfatti, il Consiglio di Stato può revocare l'autorizzazione concessa in precedenza dal Dipartimento.

Il cpv. 1 precisa che nell'esame delle richieste di apertura di una scuola speciale privata ci si riferisce ai criteri sanciti dalla Legge della scuola; ovviamente, in questo contesto, non è estensibile al settore della pedagogia speciale - per la specificità propria del settore - l'adozione dei concetti di "scuola parificata e non parificata", concetti validi invece per le scuole regolari.

L'apertura e l'esercizio di una scuola speciale deve quindi sottostare a due procedure successive: dapprima ottenere l'autorizzazione cantonale ed in seguito ottenere il riconoscimento come prestatario di misure di pedagogia speciale in modo da poter ricevere i mandati di prestazione da parte del Cantone.

Art. 16 - Riconoscimento dei prestatori privati

¹ *Il Dipartimento riconosce i prestatori privati che soddisfano i seguenti requisiti:*

- a) rispondono a un bisogno ai sensi dell'art. 13;*
- b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;*
- c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.*

² *Le scuole speciali private devono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15;*

³ *Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.*

Questo articolo stabilisce i criteri affinché il prestatario privato possa essere riconosciuto. Premesso che i requisiti sono gli stessi richiesti anche al prestatario pubblico, nel caso del prestatario privato esso viene riconosciuto nella misura in cui si ritiene possa rispondere a

un bisogno ai sensi dell'art. 13. Questo significa che il Consiglio di Stato, durante l'allestimento della pianificazione identifica nella scuola, nel centro o nel professionista, il prestatario in grado di rispondere al bisogno accertato.

Un ulteriore requisito sulla base del quale il riconoscimento verrà attribuito (lett. b), è il principio definito di economicità. L'adozione di questo principio permette di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall'ente pubblico; sia dal punto di vista della qualità (cpv. 1 lett. c) che dei costi che devono necessariamente tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.

Gli standard di qualità (cpv.1 lett. c) sono stati adottati dalla CDPE nel 2007 e definiti nello specifico regolamento. Questi standard sono vincolanti per i prestatori in base all'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale.

Il riconoscimento dei prestatori avviene a seguito della stipulazione di una convenzione individuale o di categoria nella quale vengono anche definite le tariffe. Il Dipartimento istituirà inoltre una Commissione di vigilanza sulle convenzioni. Qualora i contraenti non adempissero i requisiti previsti, il Dipartimento potrà imporre un periodo per i necessari adeguamenti richiesti e, in casi gravi, il Consiglio di Stato potrà disdire la convenzione.

Ripetiamo inoltre che le scuole speciali private (cpv. 2), come specificato nell'articolo 15, devono essere precedentemente in possesso dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio, rilasciata dal Dipartimento. Se la scuola speciale privata fosse inserita all'interno di una struttura diurna o con internato, il DECS riconosce esclusivamente la scuola (conformemente al mandato contenuto nell'Accordo in questione), mentre il riconoscimento dell'istituto è di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità. Ad esempio l'Istituto Provvida Madre di Balerna è riconosciuto come istituto dal DSS, mentre la parte più specificatamente scolastica soggiace all'autorizzazione e al riconoscimento del DECS. Così come per l'autorizzazione delle scuole speciali private il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento a qualsiasi prestatario nel momento in cui i requisiti non fossero più soddisfatti (cpv. 3). La vigilanza dello Stato permette quindi di assicurare la qualità di chi attua i provvedimenti di pedagogia speciale.

Art. 17 - Finanziamento dei prestatori privati riconosciuti

¹ *Il finanziamento delle spese d'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.*

² *Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.*

³ *Il finanziamento delle misure fornite dai prestatori privati definiti all'art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.*

⁴ *Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.*

Buona parte delle strutture private offrono prestazioni extra-scolastiche e dispongono di settori specifici per l'accoglienza di adulti con handicap. Per semplicità il finanziamento viene assicurato da un unico contratto di prestazione, stipulato dal Consiglio di Stato e negoziato in stretta collaborazione fra i servizi cantonali competenti. Dal profilo contabile viene effettuato un addebito interno per regolare i flussi finanziari tra le prestazioni a carico del DECS e quelle del DSS.

Il contributo assicurato dal Cantone in materia di investimenti ha la sua base legale al cpv. 2. Il valore riconosciuto come sussidiabile sarà definito in base alle norme di regolamento. Il principio del contributo agli investimenti a favore delle strutture private era già acquisito in base alla normativa federale e cantonale; a decorrere dal 1° gennaio 2008 questo onere spetta esclusivamente al Cantone in applicazione della nuova perequazione finanziaria.

Il cpv. 3 rimanda la definizione dei finanziamenti degli operatori privati a specifiche convenzioni tra Cantone e associazioni di categoria o singoli operatori. Attualmente sono

in vigore convenzioni con logopedisti, ortopedagogisti, psicomotricisti e centri di competenza quali l'Istituto S. Eugenio di Locarno o l'ARES di Giubiasco.

Art. 18 - Collaborazioni con i comuni

I comuni sono tenuti a collaborare con l'autorità cantonale nell'attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Sulla base della legislazione attuale, i comuni già collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici all'interno degli istituti di scuola elementare. Questa collaborazione è già ribadita dall'art. 42 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. Con il presente articolo si vuole riaffermare il principio della collaborazione anche nel contesto della Legge sulla pedagogia speciale estendendone la portata a tutti i provvedimenti definiti all'art. 8. La collaborazione non è limitata solo agli aspetti logistici ma si estende ad altre attività previste nella presente legge. Con l'entrata in vigore di HarmoS e l'inizio della scolarità obbligatoria a partire dai 4 anni, saranno coinvolti anche gli istituti di scuola dell'infanzia.

Capitolo quarto

Nel quarto capitolo sono regolati i rimedi giuridici nell'ambito della Legge sulla pedagogia speciale.

Art. 19 - Rimedi giuridici

¹ *Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.*

² *Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.*

³ *I ricorsi non hanno effetto sospensivo.*

Contro le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti per gli aventi diritto è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla decisione (cpv. 1).

Per ricorrere contro una decisione del Consiglio di Stato è data la possibilità entro 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Per tutelare i beneficiari delle prestazioni, in caso di ricorso, i provvedimenti già in atto non vengono sospesi. Il cpv. 3 tutela i beneficiari dei provvedimenti e le autorità parentali nei confronti delle decisioni adottate dalle autorità cantonali.

Capitolo quinto

Nel quinto e ultimo capitolo si precisa l'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 20 - Entrata in vigore

¹ *Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.*

² *Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.*

Dopo i termini per l'esercizio del diritto del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e la sua entrata in vigore è demandata al Consiglio di Stato.

Fino all'entrata in vigore della nuova legge restano in vigore tutte le disposizioni attuali e le norme federali che regolano il periodo transitorio (cfr. Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra

Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003). L'entrata in vigore di questa legge è prevista con l'anno scolastico 2012/13.

Commento all'Allegato

Con l'adozione del presente testo di legge si modificano pure le seguenti leggi:

a) Legge della scuola, del 1° febbraio 1990

Art. 4 cpv. 4

⁴La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.

Art.59 abrogato

Art.60 abrogato

Art.61 abrogato

Art.62 abrogato

b) Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

3° punto in ingresso

La Legge sulla pedagogia speciale del...;

Art. 1 cpv. 3

³Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull'assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.

Art. 3a

Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.

Art. 25a abrogato

Art. 25b abrogato

Come conseguenza della presente legge, gli articoli che regolamentavano la scuola speciale nella Legge della scuola vengono abrogati. Ovviamente con l'abrogazione di questi articoli verrà meno anche il Regolamento dell'educazione speciale del 21 giugno 2000.

Quest'ultimo, una volta varata la nuova legge, sarà sostituito dal Regolamento di applicazione della Legge sulla pedagogia speciale. L'allestimento di questo regolamento avverrà con il coinvolgimento dei diversi enti interessati.

Anche la Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), del 14 marzo 1979, subirà qualche modifica essenzialmente di carattere formale. Si tratta in particolare dell'ingresso della legge (3° punto), dell'art. 1 cpv. 3 e dell'art. 3a, mentre dovranno essere abrogati gli art. 25a e 25b.

È risaputo che esiste un forte legame fra il campo d'applicazione della LISPI e quello della nuova Legge sulla pedagogia speciale. Occorre dapprima ricordare come la LISPI

disciplini tutte le attività extra-scolastiche delle cinque strutture private che oltre alla scuola speciale offrono possibilità di internato.

Inoltre la LISPI rappresenta il riferimento legislativo per parecchi giovani che terminano un ciclo di formazione speciale e sono successivamente accolti presso strutture lavorative o abitative protette per adulti. In questo senso il presente messaggio propone alcuni adeguamenti terminologici, necessari affinché la LISPI sia compatibile con la nuova Legge sulla pedagogia speciale.

Parallelamente si chiede l'abrogazione di due norme transitorie introdotte nel 2008 al fine di poter mettere in pratica i nuovi concetti di autorizzazione d'esercizio e riconoscimento, ma che dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della LISPI non sono più applicabili. Si approfitta dunque del presente messaggio per effettuare un semplice aggiornamento della LISPI con l'abrogazione di due articoli non più utilizzati.

7. LE IMPLICAZIONI SULLA PEDAGOGIA SPECIALE LEGATE ALL'INTRODUZIONE DI HARMOS

Il Canton Ticino aderendo al concordato HarmoS, entrato in vigore il 1° agosto 2009, ha a disposizione sei anni di tempo per adattare la propria legislazione e i propri piani di studio. L'obbligatorietà scolastica a partire dai 4 anni è una delle principali modifiche, che rende gli ultimi due anni della scuola dell'infanzia scuola dell'obbligo. L'obbligo a 4 anni non preclude il mantenimento del primo anno di scuola dell'infanzia facoltativo (a 3 anni). Il Consiglio di Stato intende infatti continuare ad assicurare questa possibilità a famiglie e bambini. Per accedere alla scuola dell'infanzia i bambini dovranno avere compiuto i 3 anni entro il 31 luglio (data stabilita nel Concordato), mentre attualmente per l'accesso alla scuola dell'infanzia come pure alla scuola dell'obbligo è stabilito il termine del 31 dicembre.

Gli anni di scolarizzazione obbligatoria si prolungano integrando quelli della scuola dell'infanzia; in Ticino la percentuale di bambini che la frequentano è già oggi molto elevata. Queste modifiche sono oggetto di un apposito messaggio governativo di prossima emanazione.

I bambini di 4 anni, nel primo anno di scuola dell'obbligo, acquisiscono progressivamente le basi per la *socializzazione* e per il *lavoro scolastico*, consolidando i fondamenti linguistici. L'Accordo menziona espressamente la promozione della lingua di scolarizzazione, nel nostro caso l'italiano, in quanto nei primi anni di scuola l'acquisizione di buone conoscenze linguistiche è la premessa per l'ulteriore percorso scolastico.

Il Concordato, per i primi anni di scolarizzazione, introduce inoltre i concetti di processo, di flessibilità e di sostegno ai bisogni individuali, che si traducono in una pedagogia adeguata all'età dei bambini e in un insegnamento adattato, caratterizzato da obiettivi specifici che tengano conto delle capacità degli allievi, della loro maturità intellettuale e affettiva e delle emergenze evolutive.

Concretamente la durata della scuola dell'infanzia ed elementare deve essere fissata per ogni bambino in relazione al suo sviluppo intellettuale e alla sua maturità, inoltre il sistema scolastico deve poter sostenere gli allievi bisognosi d'interventi di pedagogia speciale.

Grazie anche al potenziamento delle misure ordinarie offerte dalla scuola regolare e all'introduzione del concetto di flessibilità nel percorso scolastico, il bambino con bisogni educativi particolari potrà frequentare la scuola dell'infanzia regolare con supporti adeguati. Il centro di competenza del Servizio ortopedagogico itinerante cantonale, potrà inoltre offrire a questi bambini misure di educazione precoce speciale e accompagnarli nel loro percorso scolastico.

Per questi motivi e soprattutto per favorire concretamente proprio all'inizio della scolarizzazione obbligatoria il principio dell'integrazione, si ritiene che non sia né necessario né opportuno generalizzare la scuola speciale dell'infanzia a quattro anni per tutti i bambini con bisogni educativi particolari, ma saranno create delle classi di scuola speciale solo per le casistiche più gravi.

Si ritiene inoltre importante permettere ai docenti di scuola dell'infanzia di seguire dei corsi di formazione indirizzati verso la pedagogia speciale. Questi e altri aspetti sono attualmente discussi all'interno di alcuni gruppi di lavoro creati dal DECS allo scopo di affrontare i temi della revisione dei piani di studio, della formazione di base e continua dei docenti e del monitoraggio del sistema scolastico. Questi lavori sono in corso e termineranno nei prossimi anni.

8. I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE

Il calendario presentato qui di seguito si riferisce unicamente agli aspetti più visibili della riforma.

febbraio 2011	Trasmissione del messaggio al Gran Consiglio
autunno 2011	Approvazione del messaggio da parte del Gran Consiglio con entrata in vigore della nuova legge per il 1° luglio 2012.

Per il seguito, le fasi successive potrebbero essere indicativamente le seguenti:

entro agosto 2012	redazione e approvazione del nuovo Regolamento di applicazione della Legge sulla pedagogia speciale; elaborazione e sottoscrizione della convenzioni con i prestatori; istituzione dell'Ufficio della pedagogia speciale (ex Ufficio dell'educazione speciale), definizione dei suoi compiti e dell'organizzazione; istituzioni delle Commissioni previste dalle disposizioni di legge e dalle norme di applicazione.
settembre 2012	applicazione delle norme di legge.

9. CONSEGUENZE FINANZIARIE E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008-2011

Inizialmente è opportuno in questa sede richiamare gli oneri derivanti dall'educazione speciale e dagli interventi a sostegno di allievi con particolari disabilità.

Sulla base dei conti 2010 si possono evidenziare le seguenti uscite ed entrate:

Genere di spesa	Scuole speciali cantonali	Osservazioni	Educazione speciale	Osservazioni
1) Spese personale amministrativo	360'000 fr.	Ispettori, personale amministrativo, stagiaires	481'000 fr.	Capiservizio SOIC, capoufficio, personale amministrativo
Personale docente	12'827'000 fr.		1'970'000 fr.	Operatori SOIC, docenti scuole private
Oneri sociali	2'538'000 fr.		494'000 fr.	
2) Spese per provvedimenti terapeutici a terzi	37'000 fr.			
Trasporto allievi	2'321'000 fr.		29'000 fr.	Per genitori e terapisti privati
Altre spese per beni e servizi	576'000 fr.	Materiale scolastico, attività didattiche, refezioni, ecc.	150'000 fr.	
3) Contributi a terapisti privati			1'632'000 fr.	Logopedisti, psicomotricisti, orto pedagogisti, ecc.
Finanziamento scuole speciali private			9'092'000 fr.	Quota parte del contratto di prestazione riguardante la scuola
4) Oneri di gestione	505'000 fr.	Manutenzione, pulizia, affitti, ecc.	160'000 fr.	
5) Ricavi	157'000 fr.	Recupero spese mensa, corsi speciali, ecc.	549'000 fr.	
6) Saldo	19'007'000 fr.		13'459'000 fr.	

In pratica per l'educazione speciale e per le misure destinate agli allievi che beneficiano di provvedimenti di pedagogia speciale (di base e supplementari) la spesa complessiva - limitata alla parte scolastica - è di ca. 33,2 mio. di fr., importo quasi interamente a carico del Cantone. Tenuto conto di entrate pari a ca. 0,6 mio., il saldo è pari a ca. 32,6 mio. di fr.

L'impatto del nuovo progetto di legge in termini finanziari dovrebbe essere assai contenuto.

Infatti il testo di legge consolida l'attuale situazione sia per quanto riguarda l'organizzazione delle scuole speciali pubbliche sia per il contributo all'esercizio delle scuole speciali private. Nessun onere aggiuntivo è da prevedere se non nel caso di un aumento degli allievi iscritti nelle scuole speciali; ma questo è indipendente dal contenuto del progetto di legge.

Con l'applicazione della nuova legge si tratterà anche di riunire sotto l'Ufficio della pedagogia speciale tutte le procedure che concernono la logopedia e che attualmente sono di competenza di due diversi uffici: l'attuale Ufficio dell'educazione speciale e l'Ufficio delle scuole comunali. Questo passaggio permetterà una gestione unica, una migliore pianificazione dei bisogni e delle risorse. Il cambiamento non comporterà nessun onere finanziario.

Per quanto attiene agli interventi legati all'educazione precoce speciale, agli oneri per i terapeuti privati, all'accompagnamento di allievi che necessitano di sostegni particolari per favorire la loro frequenza nelle scuole regolari non vi sono particolari ripercussioni finanziarie. Il progetto non contempla vincoli particolari e un maggiore onere - nel caso in cui si manifestasse - dipende esclusivamente dal numero dei soggetti coinvolti e dalla loro casistica.

Da rilevare il fatto che per i terapeuti privati occorrerà procedere a rinnovare le attuali convenzioni finanziarie che definiscono i tempi e la retribuzione.

Un contenuto onere potrà per contro derivare dall'attuazione delle misure supplementari e, in particolare, dall'istituzione della Commissione Consultiva incaricata di procedere alla valutazione della casistica soggetta a questi interventi. Si tratta sostanzialmente di oneri di funzionamento che possono essere valutati a ca. 50'000 /100'000 fr. annui.

Bisognerà quantomeno considerare che, per attuare i nuovi compiti che l'Ufficio della pedagogia speciale dovrà assumere (coordinamento della CC, pianificazione dei bisogni e regolare aggiornamento della situazione sul territorio, vigilanza sui prestatari, ecc.) lo stesso necessiterà di un leggero potenziamento quantificabile con la nomina di un aggiunto alla direzione (100%) e di un' unità amministrativa (50%). L'onere finanziario è di ca. 140'000 fr.

I maggiori oneri qui indicati dovranno essere considerati nell'allestimento delle Linee direttive e Piano finanziario 2012-2015 poiché si manifesteranno a decorrere dall'anno scolastico 2012/13.

In materia di investimenti si rinvia alle disposizioni dell'art. 17 cpv. 2 con particolare riferimento ai contributi del Cantone a favore delle scuole speciali private. Nella misura in cui ciò avvenisse si provvederà ad inserire i relativi importi nel Piano finanziario di legislatura e ad allestire i necessari messaggi governativi per la concessione dei contributi.

10. CONSEGUENZE PER I COMUNI

La presente legge non comporta particolari oneri per i comuni. L'art. 18 sancisce il principio della collaborazione dei Comuni nell'adozione dei provvedimenti di pedagogia speciale. Questa collaborazione si attua soprattutto con la messa a disposizione di infrastrutture logistiche per le sezioni di scuola speciale inserite nelle scuole comunali o per i servizi specialistici. Per contro tutti gli oneri di gestione sono a carico del Cantone e non vi sono quindi ripercussioni finanziarie a carico dei Comuni.

11. CONCLUSIONI

Il lavoro di elaborazione del presente messaggio è stato complesso e impegnativo in quanto si è voluto, da un lato, valorizzare quanto di positivo già oggi viene svolto a favore delle persone con bisogni educativi particolari e, dall'altro, inserire le esperienze in atto in Ticino nel contesto delle disposizioni previste dall'Accordo intercantonale. Sulla base di questo approccio - e considerando l'apporto dato dalle persone e dagli enti rappresentati

nella Commissione di studio - è stato possibile elaborare un testo di legge conciso, essenziale e sufficientemente flessibile per far fronte alle necessità presenti e future di questo delicato settore.

La procedura di consultazione promossa dal Dipartimento ha ulteriormente arricchito e perfezionato il lavoro commissionale consentendo quindi all'autorità cantonale di disporre di tutti gli elementi necessari per sottoporre al Gran Consiglio il presente messaggio e il nuovo testo di legge.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

ALLEGATI:

1. Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale.
2. Standard di qualità.
3. Terminologia adottata CDPE.
4. Associazioni / Istituti privati con classi di scuola speciale.

Disegno di

LEGGE

sulla pedagogia speciale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002, l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007
- visto il Messaggio 2 febbraio 2011 n. 6445 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Principi generali

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire il diritto all'educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari;
- b) privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro.

Art. 2

**Campo di
applicazione**

La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali.

Art. 3

Autorità competente

¹Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l'attribuzione di mandati ai prestatori riconosciuti che svolgono un'attività prevista dalla presente legge.

²L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

³Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

Art. 4

Beneficiari

I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:

- a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure
- b) durante la frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure
- c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzia la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.

Art. 5

Collaborazione con l'autorità parentale

¹I detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²In caso di disaccordo il Dipartimento decide le misure da applicare.

³Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2 l'autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti.

Art. 6

Finanziamento e gratuità delle misure

¹Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatori riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.

²Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi.

³Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall'istituto scolastico.

Capitolo secondo - Provvedimenti

A. Generali

	Art. 7
Misure di pedagogia speciale	<p>Le misure di pedagogia speciale sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie;b) la logopedia e la psicomotricità;c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola;d) la scolarizzazione speciale;e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.

	Art. 8
Definizione dell'offerta	<p>¹I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell'operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.</p> <p>²Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l'applicazione delle misure di base e supplementari.</p>

	Art. 9
Attribuzione delle misure	<p>¹Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.</p> <p>²I servizi preposti all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori.</p> <p>³Per l'attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatori.</p>

B. Particolari

	Art. 10
Altre forme di scolarizzazione	<p>¹Qualora le condizioni di salute dell'allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell'allievo in conformità dei disposti della Legge della scuola.</p> <p>²Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.</p>

Art. 11

Prestazioni fuori Cantone

Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l'adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all'estero.

Art. 12

Procedura

Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.

Capitolo terzo - Prestatari

Art. 13

Pianificazione

Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l'ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un'appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un'adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

Art. 14

Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato

I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:

- a) i centri di competenza;
- b) le scuole speciali in esternato o internato;
- c) i professionisti qualificati nell'ambito della pedagogia speciale.

Art. 15

Autorizzazione per le scuole speciali private

¹L'apertura e l'esercizio di scuole speciali private sono subordinati all'autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della Legge della scuola sono applicabili.

²Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.

Art. 16

Riconoscimento dei prestatari privati

¹Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) rispondono a un bisogno ai sensi dell'art. 13;
- b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;
- c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.

²Le scuole speciali private devono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15;

³Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

Art. 17

Finanziamento dei prestatori privati riconosciuti

¹Il finanziamento delle spese d'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.

²Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.

³Il finanziamento delle misure fornite dai prestatori privati definiti all'art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

⁴Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

Art. 18

Collaborazioni con i comuni

I comuni sono tenuti a collaborare con l'autorità cantonale nell'attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Capitolo quarto - Rimedi giuridici

Art. 19

Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Capitolo quinto - Norme finali

Art. 20

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.

Art.59 abrogato

Art.60 abrogato

Art.61 abrogato

Art.62 abrogato

II.

La Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è modificata come segue:

3° punto in ingresso

La Legge sulla pedagogia speciale del...;

Art. 1 cpv. 3

³Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull'assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.

Art. 3a

Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.

Art. 25a abrogato

Art. 25b abrogato